

COMUNE DI SAREGO

(Provincia di Vicenza)

Sarego Piazza Umberto I 8
CF 80005610243
PI 00605690247

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE (ex articolo 113 del D. leg.vo 50/2016)

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 08/02/2019
Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 09/06/2022

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE” Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1 e seguenti, del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi anche Codice).
2. Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività riferibili a contratti di lavori, forniture e servizi che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Le attività incentivabili sono quelle di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2% dell'importo degli appalti posti a base di gara.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da

parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso il Comune di tirocini formativi e di orientamento.

4. L'80% di cui sopra si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del Comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dal fondo.

5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:

- 1) importo superiore a euro 3.000.000,00: percentuale del 1,50%;
- 2) importo compreso tra euro 3.000.000,00 ed euro 1.500.001,00: percentuale del 1,90%;
- 3) importo uguale o inferiore ad euro 1.500.000,00: percentuale del 2,00%.

Articolo 4 – Suddivisione del fondo

1. Più precisamente, concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- il responsabile unico del procedimento;
- i soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'articolo 26 del codice;
- i soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli articoli 32 e 33 del codice, **compreso il personale della Stazione Unica Appaltante o Centrale Unica di committenza;**
- i soggetti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto;
- Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità;
- Collaudatore Statico;
- Loro collaboratori.

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato agli scopi previsti dal precedente articolo 2, comma 3, del presente Regolamento.

Articolo 5 - Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il responsabile del servizio individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni di collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere e le relative penali.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivanti deve informarsi ai criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento viene dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività che vengono trasferite ad altri soggetti appartenenti alla struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti o sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001.
8. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
9. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del responsabile di settore competente in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
10. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
11. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.
- 12. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti della Stazione Unica Appaltante o Centrale Unica di Committenza per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale.**

Articolo 6 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, destinata all'incentivo, viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del responsabile di settore competente secondo i parametri della tabella sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

TABELLA PER RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE

ATTIVITA'	FUNZIONI					
	Responsabile unico del procedimento	Direttore dei lavori	Collaboratori tecnici	Collaboratori amministrativi	Collaudatore o D.L. in caso di C.R.E.	Totale %
Programmazione della spesa per investimenti	40		40	20		5
Verifica preventiva progettazione ai sensi articolo 26 del codice	60		30	10		20
Controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti	40		0	60		20
Direzione lavori e contabilità lavori ovvero direzione dell'esecuzione del servizio	10	60	20	10		40
Collaudo tecnico/amministrativo o certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) ovvero verifica di conformità	20	0	0	10	70	15
						100

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno e **dal personale della stazione unica appaltante o centrale unica di committenza.**

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

3. Nel caso in cui non siano stati nominati collaboratori tecnici e/o amministrativi, le quote del fondo previste per dette figure sono distribuite con criterio proporzionale fra i soggetti incaricati delle restanti funzioni per ciascuna attività.

4. Per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere, lavori servizi e forniture per conto del Comune di Sarego viene riconosciuta una somma non superiore ad $\frac{1}{4}$ delle percentuali stabilite dalla tabella per il riparto del fondo incentivante, da versarsi, su richiesta, a conclusione delle attività.

5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.

6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'efficientamento informatico. Il riparto della "ri-alimentazione" è disposto in sede programmatica.

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente non può superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 8- Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avviene, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente responsabile di settore, nei seguenti momenti:

- a) Per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, e il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- b) Per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, e il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- c) Per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, e il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- d) Per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, e il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- e) Per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile di settore contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, il Comune ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti programmati successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016 ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta comunale che le approva.